

SENT. Nº 13916 /06 REP. Nº 10326 /06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE TREDICESIMA

nella persona del giudice unico Dott. Mario ZEVOLA

ha pronunciato ai setti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 72793/2004 R.G. promossa da:

elettivamente domiciliato in Via G. Silva, 35 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. TANSINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

Via G. Silva, 35 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. TANSINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

Via G. Silva, 35 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. TANSINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

Via G. Silva, 35 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. TANSINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

Via G. Silva, 35 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. TANSINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

domiciliato in Via G. Silva, 35 - MILANO, presso e nello studio dell'avv.

TANSINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

contro:

elettivamente domiciliata in Via Palermo, 1 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. GALLINONI VINCENZO che la rappresenta e difende;

RESISTENTE

in punto a:

"144032 - Pagamento del corrispettivo - Indennita' di avviamento - Ripetizione di indebito - Risarcimento del danno"





Motivi

Deve subito essere precisato che, contrariamente all'assunto della resistente, ai sensi dell'art. 63, 1°comma, del decreto legislativo 507/93 (che nulla ha innovato sul punto rispetto alla figura dei "contribuenti" contemplati dal previgente art. 269 del dpr 10.9.1982 n. 915) soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 del predetto D. Lgs. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Non v'è dubbio che però in concreto la situazione si presentasse piuttosto confusa, in quanto solo all'Immobiliare, proprietaria dell'intero stabile, erano indirizzate le cartelle di pagamento, che la individuavano come la sola obbligata nei confronti dell'Amministrazione comunale per la fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti.

Dal 2002 il Comune si è invece rivolto ai singoli conduttori, pretendendo il pagamento del tributo sulla base di un nuovo rilievo della metratura della singola unità immobiliare.

Ancorché dunque fino al 2001 risultasse l'Immobiliare, proprietaria dell'intero stabile, assoggettata alla pretesa tributaria del Comune, nondimeno gli effettivi obbligati erano i conduttori, occupanti dei locali. Cosicché, nel procedere al recupero nei confronti dei conduttori, utilizzatori del servizio di raccolta dei rifiuti, di quanto in definitiva corrisposto per la TARSU, l'Immobiliare avrebbe certamente dovuto ripartirne la spesa con i medesimi criteri indicati dal Comune. Risulta invece che il rimborso sia stato richiesto sulla base del criterio dei millesimi (coincidente di fatto con



la metratura, l'Immobiliare, unica proprietaria dell'immobile, avendo fatto presente di non avere una diversa tabella di ripartizione delle spese accessorie), così ricomprendendovi anche la quota relativa alle parti comuni. In ogni caso non appare che l'Immobiliare abbia tenuto presente, nella ripartizione, anche il criterio della categoria di mercato (abitazioni, uffici,...), cui corrispondeva un diverso coefficiente di calcolo della tassa. Deve essere peraltro rilevato che l'Immobiliare ha sempre operato con il massimo della trasparenza, indicando esattamente nei consuntivi trasmessi ai conduttori gli ammontari corrisposti al Comune, i criteri di ripartizione utilizzati e gli importi richiesti a rimborso a ciascun conduttore, ponendo quindi i conduttori nella condizione di poter formulare ogni contestazione al riguardo. Sul punto va tenuto presente che le eventuali osservazioni sulle spese accessorie (che nel caso in esame avrebbero forse potuto concernere l'applicazione del tariffario a seconda delle diverse categorie di unità immobiliare, tariffario peraltro mutato nel tempo) da parte del conduttore sarebbero dovute essere formulate nel termine di due mesi dalla richiesta (art. 9 L. 392 del 1978). Nondimeno, ancorché la Immobiliare abbia trasmesso annualmente il prospetto delle spese accessorie, con tutti gli elementi necessari alla comprensione degli importi e dei criteri di ripartizione, con esso giustificando i pagamenti richiesti, i conduttori hanno provveduto ai versamenti senza alcuna tempestiva contestazione.

La circostanza che i conduttori, con il loro silenzio-assenso, abbiano accettato la proposta di addebito loro formulata dalla Immobiliare potrebbe portare allora ad escludere che essi possano oggi chiedere la restituzione degli importi dedotti.





In ogni caso, la restituzione non è dovuta.

E'nota la differenza tra l'indebito oggettivo o ex re (che, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., dà diritto al solvens di ripetere in ogni caso ciò che ha pagato) e l'indebito soggettivo o ex persona (che, secondo quanto stabilito dall'art. 2036 cod.civ., ammette invece la ripetizione qualora il solvens si sia creduto debitore in base ad un errore scusabile ed il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito).

Mentre nel primo il debito che con il pagamento si è inteso estinguere non esiste affatto, o perché non è mai sorto o perché dopo essere sorto è venuto a mancare, nel secondo invece il rapporto debitorio esiste, ma non tra le persone tra le quali il pagamento e avvenuto.

Orbene, nella fattispecie in esame deve essere ravvisata un'ipotesi di indebito soggettivo, ex persona, ai sensi dell'art. 2036 cod. civ.. Trattandosi infatti di distribuzione della spesa per la raccolta dei rifiuti fra tutti i conduttori, erroneamente distribuita, a conduttori che più hanno pagato corrispondono conduttori che meno hanno pagato, cosicché gli effettivi debitori delle pretese restitutorie dei primi sono in realtà i secondi, non colui che, erroneamente, ha ripartito la spesa. Consegue allora, come diligentemente osservato dalla difesa della resistente, che intanto chi ha pagato può chiedere la restituzione a chi ha ricevuto il pagamento, in quanto da un lato provi di avere pagato per un proprio errore scusabile (nella specie ravvisabile nel fatto di avere corrisposto quanto richiesto) e, dall'altro, chi ha ricevuto il pagamento non si sia privato in buona fede del titolo. Quanto a questa ultima condizione, la resistente, che non ne ha tratto alcun arricchimento, non può più oggi, né lo poteva già all'atto dell'avvio



della presente causa, ripetere nei confronti degli altri conduttori quello che costoro avessero eventualmente pagato in meno, in quanto per le spese accessorie alla locazione sostenute dal locatore il diritto al rimborso nei confronti del conduttore si prescrive in due anni (art. 6 L. 841 del 1973). La domanda di restituzione deve essere in definitiva rigettata.

La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede Rigetta le domande degli attori;

compensa integralmente le spese di causa.

Cosi' deciso in data 2/12/ 2 Gan TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice Dott. Mario ZEVOLA

TRIBUNALE DI MILANO PUBBLICATO OGGI

2 1 DIC. 2006

IL CANCELLIERE